

SICILIA

LEGGE REGIONALE 03/07/2000, n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” (art. 23)

Articolo 23 (Cimiteri per animali d’affezione)

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d’affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d’affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.

